

LE FIRME DIGITALI

PER I REFERENDUM
NON BASTA UN LIKE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Collocata in un provvedimento dedicato ad altro (realizzazione del Pnrr), il Parlamento ha approvato una modifica della legge del '70 riguardante i referendum, i cui effetti vanno ben oltre la sola semplificazione delle procedure. - P. 21

PER I REFERENDUM
NON BASTA
UN LIKE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Collocata in un provvedimento legislativo dedicato ad altro (alla realizzazione del Pnrr), il Parlamento ha approvato una modifica della legge del 1970 riguardante i referendum, i cui effetti vanno ben oltre la sola semplificazione delle procedure. Si tratta della ammissione delle firme digitali ai fini della promozione della richiesta dei referendum previsti dalla Costituzione e della presentazione di leggi di iniziativa popolare. Queste ultime possono essere promosse da 50mila elettori, mentre per i referendum abrogativi di leggi e per quelli confermativi di leggi di revisione costituzionale sono necessarie le firme di 500mila elettori. Prima della recente modifica, la raccolta delle firme avveniva di presenza, frequentemente nei banchetti organizzati dai promotori del referendum. Per essi si trattava di impegno molto oneroso, affidato a volontari e, fino all'ultimo, sospeso al rischio di non raggiungere il numero di firme sufficiente. Era però anche un momento di discussione e partecipazione, diffuso su tutto il territorio nazionale, che attirava l'attenzione anche dei cittadini che ritenevano di non firmare. Faceva cioè parte del dibattito preliminare al voto sul merito della proposta referendaria.



Ora la possibilità di firmare nella forma digitale, che in larga misura finirà per sostituire la forma tradizionale in presenza, accanto agli evidenti vantaggi che la rendono irreversibile, presenta anche i difetti che sono il contraltare delle nuove forme di partecipazione ed espressione. Esiste il rischio di facili firme digitali, simili a un qualunque improvviso ed emotivo like riferito all'occasionale intervento di un influencer, che lancia un prodotto. Il lancio di una iniziativa referendaria si presta all'uso di etichette improprie, che sostituiscono la comprensione della sua effettiva portata. Un esempio attuale può essere quello del pacchetto dei numerosi quesiti referendari in tema di giustizia, semplicisticamente presentato come referendum per la "giustizia giusta". Chi potrebbe aver dubbi, se fosse proprio e semplicemente così? L'introduzione della firma digitale, che ciascuno, da solo, in un attimo lancia dal suo computer, non crea certo il problema della consapevolezza della firma, ma lo aumenta. È un aspetto dell'ampio fenomeno dei social media, che interviene nel campo complesso dei referendum: effetti della approvazione dei quesiti referendari, che sono solo abrogativi ma modificano l'insieme del sistema normativo, portata politica e sociale dei quesiti, ecc.

Con le firme digitali, il probabile annullamento dell'effetto selettivo che la Costituzione ha immaginato imponendo la condizione della 500mila firme, rende necessaria la discussione del sistema referendario nel suo complesso. Vi sono aspetti di dettaglio della disciplina, ma anche questioni di principio essenziali, che riguardano il ruolo della democrazia diretta (referendum) come momento di integrazione, controllo, competizione rispetto a quella rappresentativa di cui il Parlamento è espressione (con i partiti come cinghia di trasmissione di posizioni ed esigenze presenti nella società). Che quest'ultima sia in crisi è cosa evidente, non solo se si osserva la vita dei partiti, ma anche l'incapacità del Parlamento a svolgere il suo compito istituzionale: abbandonate o ritardate le leggi "divisive", ignorate quelle richieste dalla Corte costituzionale per correggere situazioni di incostituzionalità delle leggi vigenti. Ma non si tratta soltanto di constatare che la crisi del Parlamento ha lasciato ampio spazio a strumenti diretti come il referendum, che è solo abrogativo, ma potrebbe essere accompagnato dalle proposte di legge di iniziativa popolare (che il Parlamento ha però sempre ignorato). È la natura stessa del referendum che dovrebbe essere discussa, nella sua disciplina legislativa e soprattutto nel momento della formulazione e ammissione dei quesiti da sottoporre al voto. L'abrogazione della legislazione vigente deriva dal voto della maggioranza dei votanti, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori. Sembra ovvio che debba essere così. Il principio del referendum è proprio quello che si fonda sul prevalere della volontà della maggioranza, nel rispondere sempre e comunque con un sì o un no, anche quando ai tanti aspetti che vengono messi in discussione si vorrebbe dar risposte differenziate e condizionate. Un esempio è nell'ultimo referendum confermativo di un'ampia e variegata riforma della Costituzione. Non solo. La condizione della partecipazione al voto della maggioranza degli elettori sembra ragionevole, ma opera in una realtà che vede sempre un 30% di elettori che non vota. Se si suppone che la maggior parte dei votanti vada ai seggi per appoggiare l'iniziativa referendaria, i conservatori della legge esistente partono avvantaggiati. Infatti abbiamo visto campagne che invitavano ad astenersi dal votare invece che a votare contro il quesito. Infine, ma soprattutto, in rapporto al principio di maggioranza per il sì o per il no, meriterebbe rispetto l'esigenza contro-maggioritaria ineludibile nelle materie che coinvolgono diritti umani fondamentali, divieto di discriminazione, attenzione alle minoranze. Su questi terreni il lavoro e le procedure parlamentari potrebbero essere maggiormente idonei. Grande è il rammarico per la loro attuale inefficacia. Di tutto ciò occorrerebbe discutere, non contro le firme digitali, evidentemente, ma cogliendoli l'occasione e sotto lo stimolo di una riforma che non è solo efficientistica e semplificatrice. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.